

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1054-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE BERLINGIERI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati
nella seduta del 18 maggio 1960 (V. Stampato n. 1921)*

**d'iniziativa dei deputati VALIANTE, AGOSTA, REALE Giuseppe, BERRY, SINESIO
e ANDREUCCI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 23 MAGGIO 1960

Comunicata alla Presidenza il 9 marzo 1961

Attribuzione agli idonei del concorso per vice cancelliere e vice segretario giudiziario, indetto con decreto ministeriale 5 gennaio 1957, dei posti che si renderanno vacanti entro l'anno 1960

ONOREVOLI SENATORI. — A parere della 2^a Commissione, il disegno di legge in esame non è meritevole di accoglimento.

Nella cronologia di fatto, va puntualizzato che con decreto del Ministero di grazia e giustizia del 5 gennaio 1957 fu indetto un concorso a 905 posti del ruolo organico del personale delle Cancellerie e Segreterie giuridiche, per la qualifica di vice cancelliere e di vice segretario in prova, stabilito nella tabella allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 60. La relativa graduatoria fu approvata col decreto ministeriale del 25 gennaio 1959: cioè dopo due anni.

Dei 1.400 concorrenti, dichiarati idonei, furono proclamati vincitori i primi 905 e così furono coperti tutti i posti disponibili: gli altri rimasero esclusi dalla graduatoria dei vincitori.

Tale procedimento, seguito per detto concorso, è legalmente ineccepibile, ed è improntato alle precise disposizioni di cui agli articoli 3 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, sugli impiegati dello Stato.

L'articolo 3 dispone: « L'Amministrazione stabilisce, di volta in volta, il numero dei posti disponibili nel ruolo, da mettere a concorso nelle qualifiche iniziali, previa valutazione dell'effettivo bisogno di personale, in relazione alle accertate esigenze del servizio ».

Dal che si desume: a) che la disponibilità del numero dei posti da mettere a concorso è stabilita dall'Amministrazione soltanto di volta in volta, cioè concorso per concorso; b) che la messa a concorso del numero dei posti, così stabilito, va fatta non dopo l'espletamento del concorso stesso, ma prima; c) che non è consentito, per legge, che il numero e la disponibilità dei posti possano variare; d) che il numero dei posti e la loro disponibilità vengono determinati dall'Amministrazione con un preciso vincolo: quello dell'effettivo bisogno del personale, in relazione alle esigenze, valutate al momento del concorso stesso.

Sarebbero sconvolte queste categoriche disposizioni di legge, ancora vigenti, e che non sono derogabili, se si operasse in loro difformità.

Ma v'ha di più. Successivamente al 1957, lo stesso Ministero ha indetto ed espletato ulteriori concorsi, come riconosce lo stesso disegno di legge in esame, che al capoverso del secondo comma dell'articolo unico, addirittura esclude dall'applicazione della stessa norma i posti messi a concorso col decreto ministeriale del 14 gennaio 1960.

La esclusione costituisce indubbia violazione di legge ed ingiustificato privilegio sol che si consideri che i partecipanti al concorso indetto col decreto ministeriale 14 gennaio 1960, i quali presero perfetta conoscenza della disponibilità dei posti, oggi dovrebbero vedersi preclusa ogni possibilità di usufruire di essi, poichè questi (secondo l'articolo unico proposto) dovrebbero essere riservati ai partecipanti al precedente concorso di due anni prima (17 febbraio 1959) in ordine a posti risultanti vacanti al 31 dicembre 1960: cioè in ordine a periodo successivo al concorso del 14 gennaio 1960, e dopo la graduatoria che fu già approvata.

Giova ricordare, per rispetto della verità dei fatti, che mentre al 14 gennaio 1960 era stato già indetto ulteriore concorso, il disegno di legge in esame fu presentato alla Camera successivamente, e cioè il 22 gennaio 1960; e che lo stesso proponente deputato Valiante, nella seduta della Commissione della Camera, ebbe ad avvertire tale disagio, tanto che dichiarò che sarebbe stata inutile la proposta di legge se fosse stato espletato il concorso successivo. Concorso che fu poi (e non poteva non esserlo) espletato.

Ma anche per altro riflesso si violerebbe la legge costituita.

Per vero, l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, dispone: « L'Amministrazione ha facoltà di conferire, oltre ai posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria. Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'Amministrazione ha facoltà di procedere nel termine di sei mesi ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria ».

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Emerge da ciò, con innegabile evidenza: a) che la disponibilità dei posti dopo l'espletamento del concorso, e dopo l'approvazione della graduatoria può sorgere o per rinuncia o per decadenza di coloro che siano stati dichiarati vincitori, e non più per facoltà dell'Amministrazione; b) che la disponibilità dei posti, oltre a quelli messi a concorso, va sempre rapportata alla graduatoria approvata per quel determinato concorso; c) che ciò costituisce mera « facoltà » dell'Amministrazione, la quale si tradurrebbe in obbligo se con la proposta di legge in esame l'Amministrazione stessa fosse costretta a mettere a disposizione posti, eventualmente vacanti al 31 dicembre 1960.

Disponibilità di posti nemmeno sussistente, come risulta dalla relazione, che accompagna la proposta di legge in oggetto, la quale dà atto: « Particolare interessante e veramente eccezionale: la "mancanza" di altri posti vacanti in numero sufficiente, non ha consentito al Ministero di grazia e giustizia di concedere l'aumento dei posti da assegnarsi, fino al limite del quinto di quelli messi a concorso, ai sensi dell'articolo 8 del

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

Si è dato atto, quindi, della mancanza di posti, la quale non consentì al Ministero quanto sopra, e tuttavia oggi si dovrebbe far esercitare la predetta facoltà non solo dopo due anni dall'approvazione della graduatoria (25 gennaio 1959), ma dopo l'espletamento di altro concorso, indetto il 14 gennaio 1960, e cioè prima della presentazione della proposta di legge in esame.

Per ultimo, giova ricordare che altro disegno di legge, consimile a questo in oggetto, proposto per gli idonei di un concorso di magistratura fu respinto per ragioni quasi identiche a quelle oggi ricorrenti. La stessa cosa avveniva per la proposta di legge dell'onorevole Tessitori riguardo agli idonei del concorso per notai.

In definitiva la 2^a Commissione ha ritenuto, a maggioranza, che il disegno di legge in oggetto non possa meritare una deliberazione favorevole dell'Assemblea.

BERLINGIERI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

I posti del ruolo organico del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie stabilito nella tabella allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 60, che risulteranno vacanti fino a tutto il 31 dicembre 1960, saranno immediatamente attribuiti nella qualifica di vice cancelliere e di vice segretario in prova agli idonei del concorso indetto con decreto ministeriale 5 gennaio 1957, secondo l'ordine della graduatoria approvata con decreto ministeriale 25 gennaio 1959.

Ai fini dell'applicazione della precedente norma, sono esclusi i posti di vice cancelliere e di vice segretario in prova nel ruolo organico del suindicato personale messi a concorso con decreto ministeriale 14 gennaio 1960.